

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
UFFICIO 1°**

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Oliviero Campana  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. **xxxx/2022 R.G.**

**TRA**

**ATTRICE:  
DEBITRICE,**

**CONTRO**

**CONVENUTA:  
BANCA CREDITIRICE.,**

**OGGETTO**

Restituzione costi del credito.

**FATTO E DIRITTO**

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'articolo 132 cod. proc. civ., come modificato dall'articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

La domanda attrice è infondata e va respinta per i motivi di cui appresso.

In punto di fatto, per sinteticità di trattazione, appare opportuno richiamare e far riferimento agli atti difensivi di parte.

In via del tutto preliminare si mette in luce che in questa sede verrà applicato il principio della c.d. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre doglianze secondo l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c. ed al Giudice è consentito di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. 2909/17, Cass. n. 5805/17, Cass. n. 12002/14 e Trib. di Roma n. 18727/2018).

Con la legge di conversione n. 106/2021 del c.d. "Decreto Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stata introdotta, all'art. 11-octies, la modifica dell'art. 125 sexies del T.U.B. in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori, prevedendo che *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

La nuova norma recepisce l'interpretazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48 data dalla Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 (c.d. Sentenza Lexitor), e si allinea all'interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza di merito (in primis, i Tribunali di Torino e di Milano) stabilendo che il principio della onnicomprensività del rimborso deve includere non solo i costi c.d. "recurring", ma anche i costi c.d. "upfront", con esclusione delle sole imposte.

Il primo comma del nuovo art. 125 sexies del T.U.B. ha, inoltre, recepito un altro fondamentale principio relativo all'entità dei rimborsi, imponendo il criterio della "proporzionalità" in relazione alla vita residua

*Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Giudice Oliviero Campana, del 02.05.2022 n. 7873*

del contratto, ossia il criterio del rimborso c.d. "lineare", applicato dalla giurisprudenza di merito (e anche dai Collegi ABF prima della sentenza "Lexitor"), tale per cui l'importo da rimborsare è ottenuto dividendo la somma complessiva delle commissioni per la durata contrattuale (in mesi) e moltiplicando l'importo per la residua durata (in mesi) del contratto estinto anticipatamente.

Il secondo comma della medesima norma dispone poi, a valere sia per i contratti con i consumatori che per quelli con gli imprenditori, che *"I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato"*.

La norma introduce poi il "diritto di regresso" a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che *"Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito"*.

Infine, la norma stabilisce che *"alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Quest'ultima disposizione convalida, per i contratti già in essere, l'interpretazione restrittiva data, prima della novella, dalla Banca d'Italia nelle sue disposizioni di trasparenza e vigilanza che consentiva di non restituire gli oneri upfront (quali le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria) in quanto ritenuti indipendenti dalla durata del prestito.

Resta invece immutata la previsione di "un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito" a favore del finanziatore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del cliente, di cui al previgente secondo comma dell'art. 125 sexies del TUB.

La modifica apportata dalla legge di conversione del Decreto "Sostegni-bis" all'art. 125-sexies del T.U.B. in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori, mira a risolvere i dubbi sorti a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell' 11 settembre 2019 (c.d. sentenza "Lexitor"), riconoscendo che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, quindi oltre ai costi ricorrenti (ossia quelli che maturano nel tempo), anche quelli c.d. "upfront" (ossia quelli sostenuti per l'apertura della pratica, all'atto della concessione del finanziamento), con esclusione delle imposte.

La norma prevede poi che i contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e dei costi, specificando se, nel caso concreto, trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o, diversamente, quello del costo ammortizzato.

La Legge di conversione ha inserito anche il diritto di regresso del finanziatore verso l'intermediario finanziario, *"per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito"*, salvo diverso accordo tra il finanziatore e l'intermediario.

Ciò detto, come si è visto, l'estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori stipulati ante riforma dell'art. 125 sexies TUB (art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Sostegni — bis, introdotto dalla relativa legge di conversione con vigenza dal 25 luglio 2021) resta regolata dalla vecchia normativa, che prevedeva il diritto del consumatore, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, corrispondente all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto — **non di tutti i costi del finanziamento**, come prevede la disciplina attuale.

Sotto la vigenza della vecchia normativa, come si è detto, si era pervenuti, anche alla luce delle direttive della Banca di Italia, alla distinzione tra costi up front, non rimborsabili (commissioni di intermediazione e costi per l'istruzione della pratica) e costi recurring, rimborsabili in quanto relativi a servizi o rapporti che producono interessi.

*Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Giudice Oliviero Campana, del 02.05.2022 n. 7873*

La novella legislativa dell'art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies c. I lette) ha tracciato una netta distinzione tra i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa da quelli stipulati antecedentemente alla riforma.

Infatti, la norma ha stabilito che, sono da ridurre tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, **precisando però che tale principio si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di modifica**, mentre ai contratti sottoscritti prima, come quello in esame, continua ad applicarsi il vecchio art. 125 sexies e le relative norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del contratto .

Adeguandosi alle perplessità manifestate dalla giurisprudenza eurounitaria, il legislatore italiano con la **legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73** (c.d. Sostegni — bis), ha introdotto l'art. 11-octies ed il nuovo art. 125 sexies TUB ora prevede il diritto al rimborso di *“tutti i costi compresi nel costo totale del credito”* in misura proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte.

L'aspetto non influente, però, è quello degli effetti intertemporali della nuova disposizione: la disciplina sul rimborso *“all inclusive”* si applicherà solo *“ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto (25 luglio 2021)*.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Tale distinzione, introdotta dal legislatore con la normativa richiamata, **non può considerarsi casuale e non rilevante**, in quanto evidenzia la volontà del Legislatore di “ratificare” l'orientamento formatosi sotto la vigenza della vecchia normativa, anche alla luce delle direttive della Banca di Italia, distinguendo tra costi *up front*, non rimborsabili (es. commissioni di intermediazione e costi per l'istruzione della pratica) e costi *recurring*, rimborsabili in quanto relativi a servizi o rapporti che producono interessi.

La scelta operata nella citata riforma appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore italiano, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza *Lexitor*.

Tutto ciò corrobora il convincimento che il nostro legislatore abbia voluto, per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell'affidamento, dettare una disciplina intertemporale conforme all'interpretazione che del vecchio testo dell'art. 125-sexies TUB, dava costantemente tutta la giurisprudenza anteriore alla sentenza *Lexitor*, così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione “adeguatrice”.

Non può quindi non attribuirsi significato alla chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente; distinzione che sarebbe del tutto svaloriata se, attraverso una lettura parziale e segmentata della complessa normativa introdotta dalla novella, fosse ridotta alla sola alla previsione aggiuntiva, pro futuro, del criterio di calcolo dei costi rimborsabili.

Pertanto, nell'ipotesi in esame di contratti stipulati anteriormente alla novella legislativa, la domanda di rimborso di costi *upfront* (es. commissioni di intermediazione e costi per l'istruzione della pratica) non può trovare accoglimento, non rilevandosi peraltro neppure un'ipotesi di vessatorietà della clausola limitativa del diritto al rimborso — in relazione al contesto normativo vigente alla data di stipula del contratto.

Infatti, proprio alla luce della novella legislativa, non si può riconoscere la rimborsabilità delle commissioni finanziarie o bancarie o a quelle spettanti all'intermediario in quanto si tratta di commissioni per prestazioni già eseguite, già corrisposte all'intermediario, che ne ha diritto in quanto l'affare si è concluso tramite il suo intervento: riguardano la fase prodromica del contratto e, quindi, maturano alla data della conclusione dello stesso, senza possibilità di rimborsabilità nel caso di estinzione anticipata e lo stesso deve concludersi per le spese di attivazione del finanziamento.

*Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Giudice Oliviero Campana, del 02.05.2022 n. 7873*

Sul punto, si è di recente espresso anche il **Collegio di Coordinamento dell'ABF** — costretto a rimeditare il proprio precedente orientamento — con **decisione del 15 ottobre 2021 n.21676**, destinata ad impattare sulle prossime pronunce dei collegi territoriali, che ha così statuito:

*“In estrema sintesi: a) il quadro normativo esistente alla data in cui il Collegio di Coordinamento emise la decisione n. 26525/2019 è mutato e di ciò non può non tenersi conto; b) questo Collegio non può esimersi dal dovere di decidere la controversia sulla base della introduzione della disposizione di cui all'art. 11 octies, comma 2°, d.l. 73/2021, di inequivoco significato; c) non è praticabile, nel caso concreto, né la suggerita interpretazione adeguatrice né la disapplicazione della norma nazionale”.*

Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice deve essere rigettata.

Valutata la fattispecie, la novella legislativa e la necessità interpretativa della stessa, appare giusto

disporre la compensazione delle spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- I) Rigetta la domanda proposta dall'attore;
- 2) Compensa le spese del giudizio.

Roma 26.03.2022

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*